



Registro Generale N. 8/2024 del 17/01/2024

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

OGGETTO: Programma PNC-PNRR M2 - C3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi - CUP J34E21002260002 - cig derivato 9746300531- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA LINDI & F.LLI S.R.L

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione in linea tecnica del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO ad oggetto "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi" - CUP J34E21002260002;
- con determinazione n. 257/2022, ai sensi dell'art. 48, c. 2 D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 e s.m.i., si validava e approvava il progetto unico livello progettuale definitivo-esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi - CUP J34E21002260002 costituito dagli elaborati acquisiti al protocollo comunale al prot. 18651 del 28/11/2022 e prot. n. 18822 del 30/11/2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 01/12/2022 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, procedeva all'approvazione del progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO ad oggetto "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di edificio con 9 alloggi ERP e spazio comunale adibito a servizi" - CUP J34E21002260002, per una spesa complessiva pari ad euro 4.305.911,05 di cui € 3.089.765,42 IVA esclusa per lavori a base di gara, comprensivi di euro 124.285,58 per oneri della sicurezza;
- con determinazione a contrattare n. 285 del 19-12-2022 a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO), si dava mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre D'Argine (SUA) di esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- il Contratto d'appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, con sede in Ravenna, via Argirocastro n. 15 - C.F. e P.IVA: 01468160393 in data 20 giugno 2023 – repertorio 13/2023 -Serie 1T Numero 15540 del 22/06/2023 – Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi iva di Modena, per l'importo di Euro 2.939.302,31 (di cui Euro 2.815.016,73 per lavori ed Euro 124.285,58 per oneri della sicurezza non ribassabili);

Vista la domanda acquisita al Prot. n. 19367 del 07/12/2023 con la quale l'impresa AR.CO. LAVORI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, avanzava richiesta di autorizzazione al subappalto all'impresa LINDI & F.LLI S.R.L. C.F.: 04124920986, per l'esecuzione dei lavori di "ESECUZIONE DI LAVORI DI CARPENTERIA E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO", appartenenti alla Cat. OS21 per €. 794,28 - OS6 per €. 120.751,30 - OG1 per €. 54.730,43 - OS7 per €. 39.972,28, per un importo totale presunto pari a Euro 216.248,29 di cui Euro 4.324,97 per oneri della sicurezza;

Vista la richiesta di integrazioni prot.n. 20397 del 22/12/2023 con la quale si chiedeva di:

- inviare il contratto di subappalto sottoscritto anche dalla ditta Appaltatrice ovvero dal consorzio – d'impresе AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;
- chiarire altresì l'importo delle lavorazioni che si intende affidare in subappalto, in quanto, da un confronto tra l'importo indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto e gli importi derivanti dall'elenco prezzi, risulta un ammontare pari ad € 216.248,29 a differenza dell'importo indicato nell'elenco prezzi pari a 211.923,32,
- dichiarazione del subappaltatore di possedere i requisiti previsti dall' art. 90 DPR 207/2010 per le categorie di lavoro per cui si richiede autorizzazione di subappalto

e si sospendevano i termini di legge ai sensi del Dlgs n. 50/2016 per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto

Viste le integrazioni ricevute al protocollo al n. 524 del 10/01/2024 e n. 975 del 17/01/2024;

Visto:

- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e in particolare l'art. 67;
- l'art. 21 della L. 13/9/1982 n. 646 e s.m.i.;
- l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che l'Art. 12 ad oggetto "Subappalti" del Contratto d'appalto Repertorio interno n° 13/2023 indica che *"L'impresa appaltatrice può subappaltare le opere indicate all'atto dell'offerta, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente, previa autorizzazione del Comune, con l'obbligo di osservare le disposizioni vigenti in materia. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 1.31 e 1.32 del Capitolato Speciale d'appalto"*;

Dato atto che è possibile concedere l'autorizzazione al subappalto richiesto, in quanto è stato ottemperato a quanto previsto dalla sopra richiamata vigente normativa in materia e cioè:

- all'atto dell'offerta l'impresa aggiudicataria ha indicato nelle forme di legge, le opere da subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la prova della denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori;
- l'appaltatore, unitamente alla domanda di subappalto, ha prodotto la seguente documentazione, agli atti: contratto di subappalto; ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione di iscrizione alla competente Camera di Commercio, di insussistenza di forme di collegamento o controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto e dell'autodichiarazione di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per i lavori in oggetto l'impresa affidataria del subappalto ha dichiarato di possedere i requisiti



previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e di possedere i mezzi e le attrezzature conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia e il personale per poter eseguire le lavorazioni;

Considerato che sono in corso, nei confronti dell'impresa LINDI & F.LLI S.R.L. C.F.: 04124920986, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;

Considerato che i lavori in oggetto risultano tra gli interventi ammessi a finanziamento con riferimento al programma "Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;

Ritenuto necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni per garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR ed al PNC;

Si dà atto che in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_40434137 del 25/09/2023, valido fino al 23/01/2024, relativo all'impresa LINDI & F.LLI SRL. 04124920986;

Preso atto dell'art. 5 del contratto di subappalto con il quale l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che "Il subappaltatore rinuncia al pagamento diretto delle proprie competenze, manlevando il comune di Soliera dall'obbligo di cui all'art. 105 comma 13 let.a) D.Lgs. n. 50/2016";

Preso atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 e relativa Legge di conversione n. 120/2020, come modificato dalle recenti disposizioni introdotte dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 e relativa Legge di conversione n. 108/2021;



Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Vista la Legge n. 136/2010;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di autorizzare, l'impresa AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (C.F. e P.Iva n. 01468160393), con sede in legale in Ravenna (RA), Via Argirocastro n. 15, c.a.p. 48122, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, a subappaltare all'impresa LINDI & F.LLI SRL C.F. 04124920986 con sede in via ROVATO, 32 25030 ERBUSCO (BS), per l'esecuzione dei lavori di "ESECUZIONE DI LAVORI DI CARPENTERIA E STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO", appartenenti alla Cat. OS21 per €. 794,28 - OS6 per €. 120.751,30 - OG1 per €. 54.730,43 - OS7 per € 39.972,28, per un importo totale presunto pari a Euro 216.248,29 di cui Euro 4.324,97 per oneri della sicurezza, agli atti del Comune con Prot.n. 19367 del 07/12/2023 e successive integrazioni Prot. n. 524-10/01/2024 e 975 del 17/01/2024

di dare atto che ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto l'appaltatore e il subappaltatore convenivano che "Il subappaltatore rinuncia al pagamento diretto delle proprie competenze, manlevando il comune di Soliera dall'obbligo di cui all'art. 105 comma 13 let.a) D.Lgs. n. 50/2016";

di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, per i successivi adempimenti di competenza;

di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché i dati relativi alla sua iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;



- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato (P.O.S.). Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- il pagamento degli stati d'avanzamento e dello stato finale è subordinato all'acquisizione del DURC regolare dell'appaltatore e del subappaltatore, emesso dagli Enti preposti;
- ai sensi della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge suddetta. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ed ii;
- il subappaltatore, prima di dare corso ai lavori, dovrà redigere il "*Piano Operativo della Sicurezza*" e consegnarlo al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la necessaria approvazione;

di dare atto che sono in corso, nei confronti dell'impresa LINDI & F.LLI S.R.L. C.F.: 04124920986, i controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario; pertanto il pagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all'esito regolare delle suddette verifiche;

di dare atto che:

- i lavori in oggetto risultano tra gli interventi ammessi a finanziamento con riferimento al programma "Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Complementarietà con PNRR Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
- risulta necessario procedere ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, al fine di dare immediato avvio all'esecuzione delle lavorazioni per garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR ed al PNC;
- in caso di esito negativo dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario si procederà alla immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione del subappalto;

di dare atto che

- Responsabile del procedimento di cui al presente atto, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;



di dare atto che:

- il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente, **CUP: J34E21002260002**;
- il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto in oggetto è il seguente, **CIG 9746300531**;

di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di informare l'appaltatore e il subappaltatore sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE